

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/84 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1984****recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'inizio del periodo di magazzino dello zucchero riportato alla campagna di commercializzazione successiva possa variare in rapporto al momento in cui lo zucchero in causa è stato prodotto; che il regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 948/82 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 2 che il periodo di magazzino decorre dalla data comunicata dall'impresa interessata; che la data indicata nella comunicazione può essere anteriore a quest'ultima, il che permette all'impresa di conferire alla propria comunicazione un carattere retroattivo che il suddetto articolo 27 non aveva previsto; che è quindi opportuno disporre che d'ora innanzi la data d'inizio del periodo di magazzino non possa precedere la data di ricezione della comunicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 65/82 è modificato come segue:

« Sempreché la condizione indicata al primo comma sia soddisfatta il periodo di magazzino dello zucchero riportato, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 decorre dalla data comunicata dall'impresa all'organismo competente dello Stato membro in causa. Tale data non può tuttavia precedere la data di arrivo della comunicazione presso detto organismo. Se la domanda indica una data anteriore alla data di ricezione della comunicazione, il periodo di magazzino decorre dalla data di ricezione ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 27. 4. 1982, pag. 7.